

STATUTO

NOI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MONTECORVINO PUGLIANO SA
VIA GIUSEPPE UNGARETTI SNC

Numero REA: SA - 447657

Codice fiscale: 05463030659

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-12-2019 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" all'atto n.3117 di Repertorio n.2375 di Raccolta

STATUTO
della Cooperativa

"NOI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

TITOLO I - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO E DURATA DELLA SOCIETA'

ARTICOLO 1 - E' costituita una società cooperativa sociale denominata

"NOI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

Alla cooperativa si applicano, per quanto non previsto dal presente statuto, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata, in quanto compatibili. Il superamento dei limiti stabiliti dall'art. 2519 C.C. determina l'obbligo per gli amministratori di convocare, senza indugio, l'assemblea per le necessarie modificazioni dello statuto. I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso. Qualora l'assemblea non abbia deliberato entro centoottanta giorni dalla data in cui si è determinato il superamento dei limiti predetti, la cooperativa è sciolta.

La cooperativa sarà iscritta a cura degli amministratori nell'apposito albo previsto dall'art. 2512 c.c.

ARTICOLO 2 - La Cooperativa ha sede legale nel Comune di Montecorvino Pugliano (SA) all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale. Inoltre l'organo amministrativo della società potrà anche istituire e sopprimere succursali, unità locali, filiali, agenzie, uffici e rappresentanze in Italia e all'Estero purchè nel territorio dell'Unione Europea.

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2060, ma potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

ARTICOLO 3 - La Cooperativa ai sensi dell'art. 2511 del codice civile ha scopo mutualistico e, ai sensi dell'art. 2521 comma secondo del codice civile, può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

La Cooperativa potrà aderire a gruppi cooperativi paritetici. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci che prestano la loro attività lavorativa instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione Italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001 n. 142.

E' fatto salvo quanto previsto e disciplinato in particolare

per la cooperativa sociale.

La società retta con i principi della mutualità ai sensi di legge e, senza finalità di lucro, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.

Per il perseguimento del proprio scopo mutualistico, così come definito, e nei limiti stabiliti dalla normativa regolamentare vigente, la cooperativa, tenuto conto dei requisiti e degli interessi manifesti dei soci, si propone di esercitare le seguenti attività:

La società retta con i principi della mutualità ai sensi di legge e, senza finalità di lucro, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.

Per il perseguimento del proprio scopo mutualistico, così come definito, e nei limiti stabiliti dalla normativa regolamentare vigente, la cooperativa, tenuto conto dei requisiti e degli interessi manifesti dei soci, si propone di esercitare le seguenti attività:

a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi di cui alla lettera a) art.1, legge 381/91, e potrà a mero titolo esemplificativo:

- effettuare la gestione di servizi di assistenza domiciliare, medica, infermieristica, psico-sociale, sostegno, riabilitazione e fisioterapia per gli anziani, handicappati, minori, infermi, immigrati, soggetti vittime di disagio sociale, soggetti svantaggiati o comunque incapaci di condurre una vita autonoma;
- effettuare la gestione di servizi sociali quali la prevenzione, il recupero e il reinserimento in società dei tossicodipendenti e delle persone svantaggiate in genere;
- effettuare la gestione di case di riposo per anziani, case albergo per anziani, r.s.a., comunità tutelari per persone non autosufficienti, comunità alloggio, residenze protette, strutture per la salute mentale, case famiglia ed altre strutture residenziali e semiresidenziali rivolte all'accoglienza di persone anziane, minori, immigrati, soggetti vittime di disagio sociale o comunque incapaci di condurre una vita autonoma;
- effettuare il trasporto con mezzi propri e di terzi di tutte le utenze che interessano le assistenze socio-sanitarie;
- effettuare il servizio di trasporto, accompagnamento ed assistenza scolastica alunni e disabili o portatori di handicap;
- promozione e gestione, anche stipulando convenzioni con medici e personale specializzato nelle varie discipline, di poliambulatori, consultori e centri di prevenzione;
- servizi di telesoccorso, teleassistenza, telecontrollo, tele Diagnostica, telemedicina e telelavoro in forma privata e/o in convenzione con amministrazioni pubbliche e private;
- gestione di impianti polivalenti per la cultura, lo

sport, lo svago e lo sviluppo psico-fisico degli utenti;

- gestione sportelli informa giovani e centri orientamento a soggetti svantaggiati;

- svolgere iniziative di animazione, creative e ricreative, in campo sociale, culturale e sportivo;

- gestire ludoteche, asili nido, scuole materne, primarie e secondarie, centri polivalenti, centri polifunzionali, baby parking ed affini, organizzare e gestire colonie estive;

b) lo svolgimento delle attività nel settore della produzione artigianale e dei servizi indotti, al fine di inserire nel mondo del lavoro le persone svantaggiate di cui all'art. 1, lett. b) della legge 8.11.1991 n. 381.

La cooperativa, a mero titolo esemplificativo, nell'ambito delle attività di cui alla precedente lettera b), potrà:

- effettuare servizi di pulizia, stabili ed edifici pubblici e privati;

- effettuare servizi di pulizia, spazzamento e lavaggio di strade, cunette e caditoie nonché di ogni altra attività svolta da operatori ecologici;

- effettuare servizi di disinfezione, derattizzazione, disinfestazione e sanificazione;

- effettuare il trasporto, raccolta, smaltimento nonché riciclaggio di rifiuti urbani, industriali, speciali, cimiteriali e servizi svolti da operatori ecologici;

- effettuare la pulizia e manutenzione impianti di erogazione dell'acqua, servizio di clorazione, manutenzione e gestione di pozzi, serbatoi, sorgenti di acqua potabile nonché chiusura e riapertura dell'acqua sulla rete idrica;

- effettuare il servizio di custodia, pulizia, gestione e manutenzione cimiteriale;

- effettuare la gestione e manutenzione lampade votive;

- effettuare il servizio di cremazione e trasporto funebre;

- effettuare il servizio di pulizia, vigilanza, custodia e refezione nelle scuole;

- effettuare servizi svolti da cuoche e bidelle o collaboratori scolastici;

- effettuare la gestione e custodia piscine pubbliche e private, palestre e complessi sportivi;

- effettuare la gestione e custodia parcheggi pubblici e privati;

- effettuare il servizio rimozione autoveicoli;

- effettuare la gestione e custodia mattatoi;

- effettuare servizi di vigilanza e custodia in genere;

- effettuare la catalogazione dei beni artistici, nonché custodia dei musei o gallerie o altri luoghi in cui sono sistemati, nonché la gestione di biblioteche;

- effettuare la gestione di tutti i servizi connessi con il recupero ed il restauro di opere d'arte, beni mobili ed immobili;

- effettuare il servizio di guida turistica, guidare comitive

turistiche, religiose e scolastiche in visite organizzate e

pellegrinaggi ed anche la prenotazione di biglietti;

- effettuare servizi di assistenza a terra degli aeromobili, passeggeri, bagagli e merci;

- effettuare servizi a tutela e difesa dell'ambiente naturale del patrimonio forestale anche dagli incendi e difesa del suolo, attività di forestazione e rimboschimento;

- effettuare la gestione acque fluviali;

- effettuare la gestione, manutenzione e custodia di spazi verdi e servizio di giardinaggio;

- organizzare convegni, fiere, mostre e rassegne;

- effettuare servizio di portierato, lavanderia, stiratoria e rifacimento letti;

- effettuare l'attività di ristorazione collettiva, il catering, il banqueting e l'attività alberghiera in genere nonché i relativi servizi complementari, a titolo esemplificativo potrà quindi:

- effettuare la istituzione, la conduzione e la gestione in conto proprio o di terzi, sia per enti pubblici e privati di servizi di mensa e ristorazione con relativi servizi di distribuzione, confezionamento, somministrazione, veicolazione e pulizia;

- la realizzazione e lo sviluppo di servizio sostitutivo di mense attraverso la creazione e la relativa gestione di buoni pasto, sia in proprio che per conto di terzi, anche elettronici, destinato ad amministrazioni pubbliche, enti privati e singoli esercizi convenzionati;

- la produzione mediante appositi centri di produzione di pasti, di prodotti di gastronomia, di cibi cotti, precotti o pasti in regime fresco-caldo, refrigerato e o surgelato per mense scolastiche, aziendali, ospedaliere, sanitarie, istituti penitenziari e comunità in genere. Quanto sopra anche mediante partecipazione a gara di appalto sia pubbliche che private;

- l'acquisto e la vendita di merci e generi alimentari vari e affini, frutta, verdure e ortaggi in IV gamma, bevande e cestini vitto anche preconfezionati e preparati con tutte le possibili tecnologie, con possibilità di vendita sia all'ingrosso che al dettaglio o mediante reti di vendita appositamente organizzate; la possibilità di impiantare e gestire distributori automatici di bibite, bevande e cibi di ogni genere;

- l'organizzazione e la gestione di meeting, cerimonie, congressi, feste e ricorrenze di ogni genere, con relativi servizi di animazione, e di intrattenimento nonché la somministrazione di bevande alcoliche e super alcoliche presso strutture proprie, di terzi o a domicilio con la fornitura di tutta la relativa attrezzatura che si rendesse necessaria;

- la progettazione, la costruzione, la gestione, per conto proprio o di enti pubblici e privati, di alberghi, residence,

pensioni, ristoranti, caffetterie, pizzerie, self service, mensa, bar, paninoteche, birrerie, motels, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, alloggi agroturistici, esercizi di affittacamere, case e appartamenti per vacanze, case per ferie, ostelli per la gioventù, bed & breakfast, stabilimenti balneari e/o termali pubblici e privati, strutture sportive, ricreative, per il tempo libero e per il benessere del fisico, sale convegno sia di proprietà di terzi che della società;

- effettuare la gestione di punti gioco e sale scommesse;
- commercio al dettaglio e all'ingrosso di prodotti alimentari, ortofrutticoli, carni, ittici, bevande alcoliche e non, latte e derivati tutti freschi, conservati preparati, confezionati e surgelati, e non quali detersivi di ogni specie e marca, prodotti monouso, saponi, profumi, prodotti per l'igiene della persona e della casa, etc...;
- la gestione di edicole per la vendita di quotidiani, settimanali e periodici e prodotti di telefonia;
- la gestione manutenzione e pulizia di spiagge ed arenili e salvataggio a mare;
- la gestione di porti turistici ed ormeggi, ivi compresa la fornitura di guardiana e di servizi turistici in genere;
- servizio di riscossione tributi, consegna certificati elettorali, pubblica affissione;
- assumere da amministrazioni statali, regioni, provincie e comuni, nonché da privati, appalti per la fornitura di personale specializzato e non negli enti sopra menzionati;
- effettuare il ritiro e consegna di corrispondenza, plichi, stampati, colli e valori;
- effettuare il trasporto merci per conto terzi, di privati ed enti pubblici;
- effettuare la manutenzione e gestione impianti elettrici e di pubblica illuminazione;
- eseguire i lavori di costruzione e ristrutturazione di immobili, strade, fogne, rete idrica;
- stipulare rapporti di consulenza con pubblici e privati;
- gestione di piscine, palestre, complessi sportivi in genere;
- gestione di servizi aziendali quali ad esempio: segreteria archiviazione, di elaborazione dati ed altri servizi complementari, tenuta della contabilità e consulenza aziendale, distribuzione materiale propagandistico ed editoriale, compilazione e gestione di indirizzi ed elenchi;
- fornire servizi, consulenza ed assistenza tecnica compresi studi, progettazione, ricerca, sondaggi sulle aree di intervento della cooperativa;
- gestione rilievo dati sul territorio, ivi compreso il rilievo delle letture di ogni misuratore o contatore (acqua, luce, gas, e quanto altro)
- gestione delle utenze sul territorio ovvero la possibilità di effettuare per conto di enti pubblici e privati delle man-

sioni di archivio, esattoria, morosità e quanto altro conces-

so e relativo al contatto diretto con l'utenza che gli Enti committenti volessero delegare ivi compresa la possibilità di gestire e realizzare la emissione delle bollette dei consumi dei diversi Enti.

- gestione di stazione di servizio con annessi impianti;
- istituire, costruire, acquistare ed affittare attrezzature ed impianti atti al conseguimento degli scopi sociali, riceverli in comodato o in fitto da enti pubblici o privati;
- assistere i soci nell'esercizio della loro attività, organizzare opportune forme di aggiornamento professionale anche partecipando ad iniziative tendenti a raggiungere lo scopo di una più alta qualificazione delle attività svolte.

La cooperativa può organizzare attività produttive in forma artigiana nelle attività indicate provvedendo anche a valorizzare i prodotti ottenuti con specifica iniziativa di pubblicizzazione ed inserimento nel mercato.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la cooperativa potrà esercitare tutte le attività di interesse comune o utili per il raggiungimento degli scopi sociali, nelle forme e nei modi che si riveleranno di volta in volta più convenienti ed opportuni, e partecipare a gare di appalto di Enti pubblici e privati.

Per il conseguimento di efficaci benefici sociali nell'ambito dell'attività svolta, la cooperativa potrà avvalersi dell'opera di obiettori di coscienza in servizio civile, previa intenzione con il Ministero competente.

La cooperativa può compiere tutti gli atti occorrenti, ad esclusivo giudizio dell'organo amministrativo, per l'attuazione dell'oggetto sociale così tra l'altro stipulare convenzioni ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge n.68/99 per l'inserimento temporaneo dei disabili. La cooperativa potrà stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti sociali limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 127 del 17 Febbraio 1971, della legge 27 Febbraio 1985 n.49 e dell'art. 10 della legge 31 Gennaio 1992 n.59. Detta sezione di attività verrà attivata con i limiti e le modalità disposte dalla deliberazione del CICR in attuazione dell'art.3 comma 3 lettera a) del d.l.14/12/1992 n. 481/92 e dell'art.11 del d.lgs. 1/9/1993 n. 385 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

La società potrà, in via secondaria, per il raggiungimento degli scopi sociali:

- compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, immobiliari, mobiliari e finanziarie;
- assumere partecipazioni in società, enti di qualsiasi natura e consorzi esistenti o da costituire, aventi scopi analo-

ghi o comunque funzionali al raggiungimento del proprio oggetto sociali;

- concedere in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale e senza carattere di professionalità, fideiussioni, avalli ed altre garanzie in genere, anche a favore di terzi.

Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge ed in particolare della normativa in tema di intermediazione e di attività riservate agli iscritti a collegi, ordini ed albi professionali. Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, ai sensi dell'art. 2516 del codice civile deve essere rispettato il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. in funzione della qualità e quantità dei rapporti mutualistici la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

TITOLO II - SOCI

CAPO I - SOCI, RESPONSABILITA', REQUISITI, CONDIZIONI E PROCEDURA DI AMMISSIONE, LIMITI MINIMI DI SOTTOSCRIZIONE DI QUOTE DI CAPITALE SOCIALE

ARTICOLO 4 - Il numero dei soci è illimitato nel rispetto dell'art. 2519 C.C. Può essere compreso tra tre e otto solo se tutti i soci sono persone fisiche. Se durante la vita della cooperativa il numero dei soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie.

Possono essere soci cooperatori tutti coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che esercitano arti o mestieri attinenti all'impresa esercitata dalla cooperativa e che per la loro effettiva capacità di lavoro e specializzazione professionale possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale e attivamente cooperare al suo esercizio e sviluppo e che non abbiano interessi contrastanti con la cooperativa.

E' consentita l'ammissione a soci cooperatori di elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente e comunque nei limiti stabiliti dalla legge.

Possono essere ammessi soci volontari che prestano la loro opera gratuitamente ai sensi dell'art. 2 della legge 8 novembre 1991, n. 381. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro soci.

Possono essere ammessi soci lavoratori svantaggiati, di cui all'art. 4) della legge 8 novembre 1991, n. 381, che devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere soci della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

Possono essere ammessi come soci ai sensi dell'art. 11) della

legge 8 novembre 1991, n. 381 anche persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività della Cooperativa.

Possono aderire alla Cooperativa persone esercenti attività di assistenza e di consulenza ai sensi dell'art. 10) della legge 8 novembre 1991, n. 381.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

I soci sono tenuti ad adempiere le obbligazioni che derivano dai rapporti mutualistici che intrattengono con la cooperativa e pertanto ad effettuare le prestazioni lavorative cui si sono impegnati secondo il piano di lavoro e relativo orario stabilito dagli amministratori nel rispetto della normativa in materia vigente al tempo.

ARTICOLO 5 - Chi intende diventare socio cooperatore deve presentare domanda all'organo amministrativo indicando:

a) nome, cognome o denominazione, luogo e data di nascita, domicilio o sede legale, cittadinanza o nazionalità, eventuale numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese o altri Registri;

b) la dichiarazione di attenersi all'atto costitutivo e allo statuto della società nonché alle delibere già legalmente adottate dagli organi sociali, nonché ai regolamenti interni.

c) la dichiarazione di sottoscrivere la quota sociale o il numero delle azioni;

d) la dichiarazione, ai sensi dell'art. 2528 del codice civile, di versare l'eventuale sovrapprezzo, la cui misura sarà stabilita annualmente dall'assemblea;

e) l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti richiesti dalla Legge e dal presente statuto e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera in merito alla domanda ai sensi dell'art. 2528 del codice civile e deve entro 60 (sessanta) giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione, comunicandola all'interessato. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle do-

mande non accolte, se non appositamente convocata, in occa-

sione della sua prossima successiva convocazione.

La delibera di ammissione dovrà essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà' annotata nel libro dei soci solamente dopo che il richiedente abbia effettuato i versamenti richiesti.

L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

I soci cooperatori sono obbligati:

- a sottoscrivere e a versare la quota sociale o le azioni, il cui importo non potrà essere inferiore ne superiore ai limiti consentiti dalle vigenti leggi;
- a versare l'eventuale sovrapprezzo ai sensi dell'art. 2528 del codice civile con le modalità e per l'importo annualmente determinati dall'assemblea;
- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni regolarmente adottate dagli organi sociali;
- a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

CAPO II - MODI DI SCIoglimento DEL RAPPORTO SOCIALE E CAUSE SOTTOSTANTI

ARTICOLO 6 - La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, esclusione e per causa di morte se gli eredi o legatari del socio defunto non hanno i requisiti.

ARTICOLO 7 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- il cui rapporto di lavoro-subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

Il recesso è ammesso per i soci in regola con gli impegni sociali e deve essere motivato. Avviene su domanda scritta del socio inviata con raccomandata o anche con consegna a mano, ai sensi dell'art. 2532 del codice civile, all'organo amministrativo il quale deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può fare opposizione innanzi al Tribunale.

Il recesso, ai sensi dell'art. 2532 terzo comma del codice civile, ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della

domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio e società il

recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Il recesso non può essere parziale.

ARTICOLO 8 - L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio cooperatore:

- che, ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, cagioni alla Cooperativa con fatti dolosi o colposi un danno ingiusto;
- nei cui riguardi sia stata avviata una procedura fallimentare o una qualsiasi procedura concorsuale;
- che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;
- che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;
- che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 4 senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione innanzi Tribunale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

A seguito del recesso e dell'esclusione del socio lavoratore si risolve l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi dei precedenti articoli.

ARTICOLO 9 - In caso di morte gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera dell'organo amministrativo. In caso di accertamento negativo, spetta agli eredi il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al successivo articolo 10 (dieci).

In caso di pluralità di eredi o legatari, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.

ARTICOLO 10 - I soci cooperatori receduti ed esclusi e gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto al rimborso delle quote di capitale sociale effettivamente versate comprensive del sovrapprezzo, se versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 quinquies terzo comma del codice civile.

La liquidazione delle quote sociali avrà luogo, ai sensi dell'art. 2535 del codice civile, sulla base del bilancio del-

l'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale

diventa operante, limitatamente al socio, e comunque in misura mai superiore all'importo effettivamente versato, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni eventuale credito.

Il pagamento deve essere effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del precitato bilancio e potrà essere corrisposto in più rate in osservanza dell'articolo 2535 del codice civile. Le quote per le quali non sarà chiesto il rimborso nel termine di cinque anni dalla perdita della qualità di socio saranno devolute, con delibera dell'organo amministrativo, a riserva straordinaria.

ARTICOLO 11 - Il socio che cessa di far parte della Cooperativa è responsabile verso la società e verso i terzi secondo le prescrizioni dell'articolo 2536 del Codice Civile.

ARTICOLO 12 - Le quote o le azioni sono sempre nominative.

Le quote sociali o le azioni non possono essere cedute dai soci cooperatori e non possono essere sottoposte a pegno o vincolo di qualsiasi natura, se la cessione non è autorizzata dall'organo amministrativo.

Ai sensi dell'art. 2530 del codice civile, il socio che intende trasferire la propria quota o le proprie azioni deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel Libro Soci l'acquirente che abbia i requisiti per diventare socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato e contro il diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione Tribunale.

CAPO III

SOCI COOPERATORI IN CATEGORIA SPECIALE

ARTICOLO 13 - L'organo amministrativo può deliberare l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale, in appresso indicati "soci speciali", in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare il numero massimo fissato dalle disposizioni di legge.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo ammini-

strativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa. La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al cinquanta per cento di quello previsto per i soci cooperatori.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno anche in misura inferiore ai soci cooperatori, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea i soci cooperatori.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto nel consiglio di amministrazione della cooperativa.

I soci speciali non possono essere computati ai fini dell'esercizio dei diritti previsti dall'articolo 2545-bis C.C..

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento che, in ogni caso, non può eccedere la durata prevista dalla legge, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano ai soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio cooperatore all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo

5.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dal presente statuto.

CAPO IV - SOCI ONORARI

ARTICOLO 14 - Ad insindacabile giudizio dell'organo amministrativo potrà essere deliberata l'iscrizione nel "Libro dei soci onorari", del socio lavoratore decaduto perchè in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia o perchè divenuto inabile a partecipare ai lavori dell'impresa sociale.

L'assemblea ordinaria potrà deliberare, su proposta dell'organo amministrativo e con le maggioranze indicate nel presente statuto, l'iscrizione nello stesso "Libro dei soci onorari" anche di persone fisiche aventi particolari titoli di merito nei confronti della cooperativa.

CAPO V - SOCI SOVVENTORI

ARTICOLO 15 - Possono essere ammessi "soci sovventori" coloro che investono capitali nell'impresa e che non si avvalgono delle prestazioni istituzionali della cooperativa. Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che quelle giuridiche. I conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da quote nominative trasferibili, vanno a formare il capitale sociale dei soci sovventori destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o la potenziamento aziendale. L'ammissione del socio sovventore è deliberato dall'organo amministrativo. A ciascun socio sovventore non potranno essere attribuiti più di cinque voti, qualunque sia l'ammontare del conferimento. I soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei soci sovventori persone giuridiche possono essere nominati amministratori. La trasferibilità delle azioni nominative dei soci sovventori è subordinata al gradimento dell'organo amministrativo. In caso di liquidazione della cooperativa le quote dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso rispetto alle quote dei soci cooperatori. In caso di riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite, il capitale dei soci sovventori sarà ridotto dopo quello dei cooperatori. Il rapporto con i soci sovventori sarà disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'Assemblea Ordinaria dei soci.

I soci sovventori sono obbligati:

- 1) al versamento della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal regolamento interno;
- 2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

TITOLO III - PATRIMONIO E SPESE DI GESTIONE

CAPO I - COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO

ARTICOLO 16 - Il patrimonio della Società è costituito:

a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote o di azioni dei soci cooperatori il cui valore non potrà essere inferiore nè superiore ai limiti consentiti dall'art. 2525 del codice civile;
b) dalla riserva legale;
c) dall'eventuale sovrapprezzo quote o azioni
d) dalla riserva straordinaria
e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge
Per le obbligazioni sociali, ai sensi dell'art. 2518 del codice civile, risponde solo la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote o azioni sottoscritte.

Il patrimonio di cui sopra deve essere destinato unicamente al raggiungimento degli scopi sociali.

Le riserve sono indivisibili ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 ter C.C. e non possono essere distribuite tra i soci neppure in caso di scioglimento della società.

Le quote dei soci cooperatori non vengono emesse ai sensi dell'art. 2346 C.C. e la cooperativa rilascia ai soci apposita dichiarazione attestante il numero delle quote sottoscritte.

ARTICOLO 17 - Gli amministratori possono acquistare o rimborsare quote o azioni della società, purchè sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2545-quinquies e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

TITOLO IV - ORGANI SOCIALI: FUNZIONAMENTI E POTERI

CAPO I - GLI ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 18 - Sono organi della società:

l'Assemblea dei Soci;

L'organo amministrativo

il Collegio Sindacale;

CAPO II - ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

ARTICOLO 19 - L'Assemblea generale è costituita dai soci o, se si svolgono le assemblee separate, dai delegati delle assemblee separate.

L'Assemblea Generale è convocata dall'organo amministrativo. La convocazione è decisa dall'organo amministrativo ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale, se esistente, o quando, con le limitazioni di cui all'art. 2367 ultimo comma del codice civile, ne sia stata fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo dei soci. In questo ultimo caso la convocazione deve avere luogo senza ritardo.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purchè in Italia.

L'Assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi tra loro collegati con mezzi di telecomunicazioni alle seguenti condizioni delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti, in tutti collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

L'Assemblea è convocata con avviso che dovrà essere affisso nei locali della sede legale e delle eventuali sedi secondarie della società e comunicato ai soci nel domicilio risultante dal libro dei soci con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento (lettera raccomandata A.R. ovvero consegnata a mano, controfirmata per ricevuta dal destinatario, fax, telefax, posta elettronica, ecc.) almeno otto giorni prima dell'assemblea.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonchè l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando siano presenti o rappresentati tutti i soci aventi diritto di voto e ad essa partecipi la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Nell'ipotesi di cui sopra dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.

ARTICOLO 20 - L'Assemblea generale, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente ovvero dall'Amministratore Unico o, in mancanza, da soggetto designato dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina un segretario.

Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni ai sensi dell'art. 2371 C.C.

Il verbale delle Assemblee generali in sede straordinaria deve essere redatto dal notaio.

ARTICOLO 21 - Hanno diritto di voto in assemblea i soci iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel Libro Soci ed ogni socio cooperatore ha diritto ad un voto, qualunque sia l'ammontare della quota posseduta o il numero delle azioni possedute.

Il socio può farsi rappresentare mediante delega scritta da altro socio non amministratore o sindaco e non dipendente della società e con i limiti di cui all'art. 2372 del codice civile. Ogni socio non può avere più di dieci deleghe ai sensi dell'art. 2539 del codice civile.

Il socio imprenditore individuale può altresì, ai sensi dell'art. 2539 del codice civile, farsi rappresentare in assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborino alla sua impresa.

Se si svolgono le assemblee separate, hanno diritto di voto nell'assemblea generale i delegati delle assemblee separate svoltesi. In tal caso il computo dei voti nell'assemblea generale sarà fatto tenendo conto dei voti rappresentati dai soci delegati delle assemblee separate. I delegati dispongono nell'assemblea generale di un numero di voti pari a quello dei votanti che li hanno eletti.

ARTICOLO 22 - In prima convocazione l'Assemblea Generale sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati.

In seconda convocazione l'Assemblea Generale, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita qualunque sia il numero dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno. Sono fatte salve le eventuali diverse e più elevate maggioranze richieste inderogabilmente dalla Legge o dal presente Statuto.

ARTICOLO 23 - L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; è fatta salva la convocazione entro centottanta giorni nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 del codice civile.

ARTICOLO 24 - All'Assemblea ordinaria è inderogabilmente attribuito il potere di:

- approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio sociale ed

eventualmente il bilancio preventivo;

- deliberare sulla destinazione degli eventuali utili e sulla copertura delle perdite;
- procedere alla nomina e revoca degli organi sociali e del revisore;
- deliberare l'eventuale compenso da corrisponderci agli Amministratori per la loro attività collegiale e determinare il compenso annuale dei sindaci e del revisore;
- deliberare sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del revisore;
- deliberare sulla destinazione dei fondi eventualmente accantonati per fini di mutualità';
- deliberare sull'eventuale erogazione di ristorni;
- deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità;
- delibera sulle domande di ammissione non accolte dal Consiglio

L'Assemblea ordinaria, inoltre, delibera su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla Legge o dallo statuto alla competenza dell'Assemblea

All'assemblea straordinaria è attribuito il potere di:

- deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto sociale, comprese quelle che riguardano le clausole mutualistiche (art. 2514 C.C.), sul trasferimento della sede legale in altro Comune, sulla proroga della durata o sullo scioglimento anticipato della società;
- sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;
- su ogni altra materia espressamente attribuita dalla Legge alla sua competenza.

ARTICOLO 25 - ASSEMBLEE SEPARATE

Qualora la cooperativa avesse più di tremila soci e qualora svolgesse la propria attività in più province ovvero avesse più di cinquecento soci e si realizzassero più gestioni mutualistiche, le deliberazioni sono assunte con il metodo delle assemblee separate che devono svolgersi in ciascuna delle province in cui la cooperativa opera ovvero per ciascuna delle gestioni mutualistiche. A ciascuna delle assemblee separate intervengono i soci che hanno residenza nella provincia ovvero che partecipano alla attività mutualistica di rispettiva competenza. Alle assemblee separate si applicano, in quanto compatibili le disposizioni stabilite per l'assemblea generale dalla legge e dal presente statuto.

Nell'assemblea generale, cui hanno diritto di partecipare tutti i soci della cooperativa che hanno partecipato alle assemblee separate, il voto è esercitato esclusivamente dai delegati nominati dalle assemblee separate.

ARTICOLO 26 - Le assemblee separate sono convocate con lo

stesso avviso con cui viene convocata l'assemblea generale; le Assemblee separate e quella Generale devono presentare lo stesso ordine del giorno.

Le assemblee separate devono essere convocate in tempo utile affinché i delegati da esse eletti possano partecipare alla Assemblea Generale.

Le Assemblee separate sono presiedute di volta in volta Presidente del Consiglio di Amministrazione e in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente ovvero dall'Amministratore Unico o, in mancanza, da soggetto designato dall'assemblea con il voto della maggioranza dei presenti. Il Presidente dell'Assemblea separata locale illustra le proposte dell'organo amministrativo.

Hanno diritto di voto nelle assemblee separate tutti i soci cooperatori iscritti sul libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni.

In ogni caso le Assemblee separate stabiliranno le modalità delle votazioni in modo da assicurare la proporzionale rappresentanza, ai sensi dell'articolo 2540 del codice civile, anche alle minoranze con l'elezione dei relativi delegati.

Nelle Assemblee Separate i verbali, sottoscritti dal Presidente dell'assemblea e dal Segretario, devono essere trascritti integralmente nel libro Verbali dell'Assemblea Generale.

ARTICOLO 27 - Le Assemblee Separate deliberano sugli argomenti all'ordine del giorno e che formeranno oggetto dell'Assemblea generale e nominano i delegati a partecipare all'Assemblea generale. I delegati effettivi e supplenti eletti devono essere soci e rappresentano i soci votanti delle assemblee separate. I delegati sono nominati in ragione di un delegato ogni dieci soci votanti o frazione di dieci.

L'Assemblea separata elegge inoltre un numero di delegati supplenti in misura di un supplente ogni due effettivi.

I delegati sono tenuti ad esprimere il proprio voto secondo le indicazioni vincolanti emerse dalle Assemblee Separate.

I quorum costitutivi e deliberativi delle Assemblee separate sono uguali a quelli dell'Assemblea generale.

ARTICOLO 28 - Per quanto non espressamente previsto, alle assemblee separate si applica la disciplina dell'Assemblea generale dei soci.

"CAPO III - ORGANO AMMINISTRATIVO

ARTICOLO 29 - La società è amministrata da più amministratori che agiscono in forma di Consiglio di Amministrazione.

Con la decisione di nomina degli amministratori, l'assemblea dei soci stabilisce: il numero degli stessi, comunque non inferiore a tre e non superiore a nove.

I componenti del Consiglio d'Amministrazione possono essere scelti anche tra i non soci ma la maggioranza degli Amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori ovvero tra

le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche
ai sensi dell'art. 2542 C.C.

I componenti dell'organo amministrativo durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.

Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 del codice civile, gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo dell'Assemblea ordinaria. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.

Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare uno o più vice presidenti.

Spetta al Consiglio ai sensi dell'art. 2389 ultimo comma del codice civile, sentito il parere dell'organo di controllo determinare il compenso dovuto ai Consiglieri che siano investiti di particolari cariche in conformità dell'atto costitutivo.

ARTICOLO 30 - Il Consiglio di Amministrazione si raduna, anche in luogo diverso della sede sociale, purchè in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario.

La convocazione viene fatta dal presidente con avviso trasmesso a ciascun membro del consiglio e dell'organo di controllo o al revisore con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, almeno 2 (due) giorni prima.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e l'organo di controllo in carica o il revisore.

Il Consiglio di Amministrazione e' validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dal Vice Presidente o dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Ai sensi dell'art. 2388 terzo comma del codice civile, non è ammesso il voto per rappresentanza.

Ai sensi dell'art. 2391 C.C. ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e all'organo di controllo di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

In tali casi, inoltre, la deliberazione del Consiglio di Am-

ministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la

convenienza per la società dell'operazione.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano in videoconferenza. Pertanto gli aventi diritto a partecipare alle riunioni consiliari possono intervenire a distanza in sedi diverse, utilizzando sistemi di collegamento audiovisivo; in tal caso dovranno essere assicurate:

a) l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun luogo di collegamento e sia consentito al Presidente del Consiglio, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) la presenza nello stesso luogo di chi presiede e del segretario della riunione e sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno;

c) la possibilità di ciascuno dei partecipanti alla riunione, di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di visionare, ricevere e trasmettere atti e documenti in genere attuando contestualità di esame e di decisione deliberativa;

d) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire. Tutti i partecipanti devono essere identificati e a tutti deve essere consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale relativo.

ARTICOLO 31 - Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria e di disposizione della società nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 2512 C.C. in materia di mutualità prevalente.

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 del codice civile, può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Ai sensi dell'articolo 2544 primo comma del codice civile non possono essere delegati dagli amministratori, oltre le materie previste dall'art. 2381 del codice civile, i poteri in materia di ammissione, recesso, esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e all'organo di controllo in merito al generale anda-

mento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società o dalle sue controllate almeno ogni centoottanta giorni ai sensi dell'art. 2381, 5° comma, C.C.

Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo di cinque membri.

I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal Consiglio di Amministrazione.

Segretario del comitato esecutivo è il segretario del consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal presidente.

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 32 - La firma e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano **al** Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente. Il concreto esercizio dei poteri di rappresentanza da parte del Vice Presidente attesta nei confronti dei terzi l'assenza o l'impedimento del Presidente e esonera i terzi da ogni accertamento e responsabilità.

ARTICOLO 33 - In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art 2386 del codice civile, purchè la maggioranza sia sempre costituita da soci cooperatori.

CAPO IV - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

ARTICOLO 34 - Per il controllo legale e la revisione dei conti si applica l'art. 2477 c.c., nella sua versione tempo per tempo vigente. La nomina dell'organo di controllo e del revisore è obbligatoria nei casi previsti dalla legge.

"TITOLO V - ESERCIZIO SOCIALE, DESTINAZIONE DEGLI UTILI DI ESERCIZIO E COPERTURA DELLE PERDITE, RISTORNI

CAPO I - L'ESERCIZIO SOCIALE

ARTICOLO 35 - L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio con il conto economico e la nota integrativa redigendo la relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico ai sensi dell'art. 2545 del codice civile e, in modo separato, i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le varie gestioni mutualistiche ai sensi dell'art. 2545 sexies del codice civile.

ARTICOLO 36 - In considerazione degli scopi societari che escludono ogni fine speculativo di lucro, l'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni

nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal succes-

sivo articolo 37 e del Regolamento Interno e sulla distribu-
zione degli utili annuali destinandoli:

a) - una quota a riserva legale, nella misura prevista dalla
legge;

b) - una quota al fondo mutualistico per la promozione e lo
sviluppo della cooperazione nella misura del 3% (tre per cen-
to) ai sensi dell'art. 8 Legge 31 gennaio 1992, n. 59;

c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti
ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 genna-
io 1992, n. 59;

d) - ai soci cooperatori in forma di dividendo nella misura
che verrà stabilita dall'Assemblea e che non potrà superare
in ogni caso l'interesse massimo dei buoni postali fruttife-
ri, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale ef-
fettivamente versato;

e) alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari;

f) a riserva straordinaria;

g) ad ogni altro fondo costituito dall'assemblea e/o previsto
per legge;

h) una quota ad appositi fondi di accantonamento o mutuali-
stici da devolversi a copertura dei costi per la realizzazio-
ne di scopi sociali prescelti dall'Assemblea.

CAPO II - RISTORNI

ARTICOLO 37 - La cooperativa deve riportare separatamente nel
bilancio i dati relativi all'attività con i soci distinguendo
eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare l'eroga-
zione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei li-
miti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente,
dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo appo-
sito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori in proporzione
alla qualità e quantità degli scambi mutualistici intrattenu-
ti dal socio e secondo le concrete modalità previste dal Re-
golamento Interno della società, che stabilisce i criteri di
ripartizione i quali, in via generale, devono considerare le
ore di lavoro, la qualificazione, specializzazione, anzianità
ed esperienza lavorativa.

I risultati di esercizio erogabili ai soci in proporzione al-
la qualità e quantità degli scambi mutualistici non possono
superare il valore dell'utile conseguito dalla cooperativa
nello svolgimento dell'attività svolta con i soci.

CAPO III - STRUMENTI FINANZIARI

ARTICOLO 38 - Ai sensi dell'art. 2526 ultimo comma c.c., la
cooperativa - alla quale, ai sensi del precedente articolo 7,
si applicano le normative sulle società a responsabilità li-
mitata - può offrire in sottoscrizione strumenti finanziari
privi di diritti di amministrazione solo a investitori quali-
ficati.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

TITOLO VI - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 39 - L'Assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento della Società' procede alla nomina di uno o più liquidatori ai sensi di legge.

Alla denominazione sociale deve essere aggiunta l'indicazione che trattasi di società in liquidazione.

Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea straordinaria, con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, disporrà in merito a:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione con le maggioranze richieste per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto.

Si applicano alla liquidazione gli articoli 2484 C.C. e seguenti del Codice Civile.

I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

MUTUALITA' PREVALENTE

ARTICOLO 40 - In conformità dell'art. 2514 C.C.:

- E' vietata la distribuzione di dividendi ai soci cooperatori in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.
- E' vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.
- E' vietato distribuire riserve tra i soci cooperatori.
- In caso di scioglimento della cooperativa è obbligatoria la devoluzione dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione dello sviluppo e della cooperazione di cui alla legge 31 gennaio 1992, numero 59.

Tali clausole relative ai requisiti della mutualità prevalente sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

REGOLAMENTO INTERNO

ARTICOLO 41 - Il funzionamento della Cooperativa può essere disciplinato da un regolamento interno da compilarsi a cura dell'organo amministrativo e da approvarsi dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste dal presente Statuto per le modifiche dell'atto costitutivo.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 42 - Per quanto non contemplato dal presente statuto valgono le vigenti disposizioni di legge.

FIRMATO: SALLUSTIO VASSALLO; CHIARA DENTATO, Sigillo.